

# NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

## OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

La Società, nei modi, limiti e termini di cui agli allegati modelli ed alle condizioni particolari di seguito riportate, presta l'assicurazione, fino a concorrenza dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, per le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato per l'esercizio dell'attività di seguito descritta:

Esercente studio medico specialistico in Diagnostica per immagini, denominato RADIOLOGIA MOSTACCIANO, sito Roma via delle Costellazioni, 306 - 00144 Mostacciano Roma, che effettua indagini prenatali.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### 1) LABORATORI DI ANALISI

Premesso che agli effetti della garanzia RCT per sinistro s'intende la richiesta di risarcimento dei danni per i quali è prestata l'assicurazione, si conviene quanto segue:

- a) L'assicurazione di R.C.T. vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione purché relative a fatti accaduti durante il periodo di validità del contratto.
- b) L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso del personale dipendente addetto alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e del quale debba rispondere ai sensi di legge e pertanto la Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti del suddetto personale per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.
- c) Premesso che l'Assicurato si avvale dell'opera di personale non dipendente, sanitario e non, si conviene che l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato stesso, fermo restando che la garanzia non si estende alla RC personale di tali soggetti.
- d) Ad integrazione di quanto disposto dall'Art.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la presente garanzia non comprende i danni:
  - derivanti dalla pratica di tecniche di fecondazione artificiale o assistita o di clonazione genetica;
  - conseguenti ad attività di sperimentazione clinica e/o farmacologica;
  - di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi e terapie di natura estetica;
  - connessi all'attività didattica o di ricerca svolta nell'ambito delle strutture dell'Assicurato;
  - verificatisi nell'ambito dei reparti di ricovero e cura gestiti da Enti convenzionati con l'Assicurato.

#### mod. R60

e) La garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per danni materiali, i danni materiali dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ed ospiti, ai sensi di legge, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nelle strutture sopracitate, consegnate e non consegnate. La somma massima di garanzia per ogni danneggiato è però limitata a Euro 1.000,00 per la responsabilità prevista a' sensi di legge per le cose consegnate, ed a Euro 500,00 per la responsabilità prevista a' sensi di legge per le cose non consegnate. Per la presente estensione di garanzia non opera lo scoperto del 10% previsto in polizza. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

f) Premesso che:

- per sinistro in serie R.C.T. si intende una pluralità di sinistri imputabili ad una medesima causa generatrice riconducibile ad una responsabilità di carattere gestionale dell'Assicurato derivante dai compiti istituzionali in relazione allo svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito delle strutture oggetto della copertura assicurativa anche se coinvolgono più persone in anni e periodi diversi
- in caso di sinistro in serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche quelle presentate successivamente alla prima, ma comunque entro e non oltre il periodo di efficacia della polizza, resta tra le Parti convenuto che l'assicurazione viene prestata fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento di:
  - Euro 3.000.000 per sinistro e sinistro in serie R.C.T..

g) La garanzia opera purché l'Assicurato / Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione, avvalendosi di personale in possesso dei requisiti di legge ed è inoltre subordinata all'acquisizione di valido consenso informato secondo i protocolli, laddove previsti dalle singole attività.

h) Massimale aggregato annuo

Per ogni anno assicurativo si intende stabilito un massimale annuo di Euro 3.000.000,00 e pertanto la Società non risponderà per somme superiori ad Euro 3.000.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nel corso di ciascuna annualità assicurativa.

## 2) DIRETTORE SANITARIO

Le garanzie tutte prestate con la presente polizza esplicano efficacia anche per conto e nell'interesse del medico non dipendente che svolge la funzione di Direttore Sanitario, in favore della Contraente, esclusa comunque l'attività personale di diagnosi e cura dei pazienti.

In caso di corresponsabilità tra gli assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in atti.

## 3) RETROATTIVITA'

A modifica di quanto previsto dalle condizioni di polizza, la garanzia è estesa alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente polizza in conseguenza di errori risarcibili dalla stessa, commessi nei cinque anni precedenti la sua decorrenza, sempreché la richiesta di risarcimento non sia assistita da coperture assicurative in essere presso altri assicuratori precedentemente alla data di effetto della presente assicurazione.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893-1894 del c.c. l'Assicurato dichiara, e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di fatti e circostanze che possano dar luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione.

Fermo il resto.

#### 4) DANNI A VEICOLI IN SOSTA

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato, fermo quanto stabilito dall'art. 3 lett. a).

Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni mezzo danneggiato.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

#### 5) PLURALITA' DI ASSICURATI

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Fermo restando il disposto dell'art. 11 delle C.G.A., qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze riflettenti assicurazioni di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.

#### 6) FORNITORI COME TERZI

A parziale deroga dell'art. 2 lettera c) e dell'art. 3 lett. e) delle C.G.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che, occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni occorsi sul lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

L'assicurazione è altresì operante anche per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopracitate.

#### 7) DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti in genere ed aeromobili - sotto carico o scarico nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni mezzo danneggiato.

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 3 delle C.G.A., sono, altresì esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

#### 8) COMMITTENZA AUTO

A parziale deroga dell'art. 3 lett. a) delle C.G.A., l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 2 lett. a) delle C.G.A.

Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 2.600,00= per ogni sinistro.

## 9) APPARECCHI RAGGI X SCOPO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO

Si precisa che la garanzia prestata con la presente polizza comprende la responsabilita' civile verso i terzi derivante all'Assicurato dall'impiego in radiologia a scopi diagnostici e terapeutici di apparecchi a raggi X.

## 10) ELEVAZIONE TERMINI DENUNCIA SINISTRI

A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che il termine di rispetto per la denuncia dei sinistri deve intendersi elevato da 3 a 9 giorni.

## 11) DANNO BIOLOGICO CON FRANCHIGIA ASSOLUTA

"L'Art.1 lett. B) delle Condizioni Generali di Assicurazione risulta annullato e cosi' sostituito:

La Societa' si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attivita' per le quali e' prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.  
L'assicurazione e' prestata con una franchigia assoluta, a carico dell'Assicurato, di Euro 5.000,00= per ogni lavoratore infortunato".

Qualora nelle altre Condizioni Particolari di polizza la garanzia venga prestata con riferimento al grado di invalidita' permanente, si conviene tra le parti che tale riferimento si intende privo di effetto e le garanzie vengono prestate con la franchigia assoluta di cui sopra.

L'assicurazione R.C.O. e' efficace purché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge.

## 12) DIPENDENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Su espressa richiesta del Contraente, viene riconosciuta la qualifica di "Assicurato" anche al dipendente designato come "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", per la responsabilita' civile personale a lui incombente ai sensi dell'art. 8 del D.L. 626 del 19 settembre 1994.

L'assicurazione e' prestata nei limiti, modi e termini, previsti dalla presente polizza, pattuiti con il Contraente.

In caso di corresponsabilita' tra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta' Societa' non potra' superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in atti.

## 13) PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITA', COMPRESI I LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

A parziale deroga dell'art. 3 lett. m) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione si estende al rischio della proprieta' e/o conduzione dei fabbricati (compresi eventuali magazzini, depositi e relativi impianti fissi) ove si svolge l'attivita' dedotta in contratto, e comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia operera' per la Responsabilita' Civile incombente all'Assicurato nella sua qualita' di committente di tali lavori.

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualita' di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.494/96 sempreche':

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs.494/96;

- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Non sono compresi i danni derivanti da:

- lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- umidita', stillicidio od insalubrita' dei locali.

L'assicurazione comprende, invece, i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento, con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 100,00= per ciascun sinistro.

#### 14) GARANZIE ACCESSORIE

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato:

- dalla proprieta' e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell' Assicurato nella sua qualita' di committente dei lavori. Resta ferma l'esclusione dei danni alle cose su cui tali insegne, cartelli o striscioni sono affissi;
- dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani;
- dall'esistenza nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili.

#### 15) RADDOPPIO TERMINI TEMPORALI DI POLIZZA

A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 6 e 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che i termini temporali ivi previsti devono intendersi raddoppiati.

#### 16) FRANCHIGIA FRONTALE

Resta fra le parti convenuto che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata - con una franchigia assoluta di Euro 1.000,00 nel senso che l'Assicurato conservera' a suo carico il risarcimento fino all'importo di Euro 1.000,00 per ciascun danno a persone e/o a cose e che l'infrascritta Societa' sara' obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma. Di conseguenza, s'intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalle Condizioni Particolari, mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.

#### 17) DANNI DA INCENDIO - SEDI AZIENDALI

A parziale deroga dell'art.3 lettera c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti a cose di terzi conseguenti ad incendio delle sedi aziendali - e delle cose in esse contenute - ove si svolge l'attivita' descritta in polizza.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni materiali a cose - compresi gli immobili e loro pertinenze - che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.

La presente estensione opera, nell'ambito del massimale per danni materiali stabilito in polizza e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e dopo esaurimento delle somme assicurate mediante "Assicurazione incendi" e, comunque, in caso di sua inoperativita', in eccesso, per ogni sinistro, all'importo di Euro 52.000= (Lire 100.686.040), che rimarra' in ogni caso a carico dell'Assicurato.

#### 18) CLAUSOLA DI PRECISAZIONE

A complemento di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione si precisa che sono esclusi dalla presente assicurazione i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.

Lo spazio che segue nella presente pagina è lasciato intenzionalmente bianco.